



Comune di Rimini

Il Sindaco

ORDINANZA BALNEAZIONE 8/2024**REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE
in tutto il tratto di mare pertinente al punto di monitoraggio****IT008099014007 RIVABELLA – TURCHETTA****IL SINDACO**

VISTO il D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle Acque di Balneazione”;

VISTA l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia-Romagna - e successive modificazioni ed integrazioni - con la quale è stato disciplinato l’esercizio dell’attività balneare e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell’ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;

CONSIDERATO che la stagione balneare estiva, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il sabato precedente la celebrazione della Pasqua e il 2 novembre e che l’attività balneare comprende tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi a partire dall’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio fino al secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre e comprende inoltre i giorni di sabato e domenica del terzo fine settimana di settembre (Ordinanza Balneare n. 1/2019 “Disciplina dell’esercizio delle attività balneari e dell’uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna”, approvata con Determina 4234 dell’8/3/2019 e modificata dalle successive Determine n. 6232 del 9/4/2021, n. 6241 dell’1/4/2022 e n. 2594 del 9/2/2024);

VISTI gli ulteriori atti normativi adottati dalla Regione Emilia-Romagna sul tema balneabilità delle acque di mare, ed in particolare:

- la D.G.R. n. 28 del 15/01/2024 recante la “Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2023 in applicazione del D.lgs. N. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii.” in cui è stata aggiornata la classificazione delle stesse;
- la D.G.R. n. 504 del 25/03/2024 con oggetto “Acque di balneazione: adempimenti relativi all’applicazione del D.lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2024 in Emilia-Romagna”;

VISTA l’Ordinanza sindacale prot.n. 0296391/2024 del 22/08/2024 di divieto temporaneo di balneazione relativo alle acque di balneazione denominate: IT008099014003 TORRE PEDRERA – BRANCONA e IT008099014007 RIVABELLA - TURCHETTA

PRESO ATTO della nota dell’AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O Igiene e Sanità Pubblica di Rimini prot. n.0220758/2024 del 23/08/2024 (ns.prot. in arrivo n.0298050/2024 del 23/08/2024) con cui si propone la revoca dell’Ordinanza Sindacale prot.n. 0296391/2024 del 22/08/2024, in quanto le analisi microbiologiche sull’acqua di balneazione IT008099014007 RIVABELLA - TURCHETTA effettuate da ARPAE hanno rilevato valori entro i limiti riportati nell’allegato A del D.M. 30.03.2010;

VISTI

- la Legge 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;





Comune di Rimini

Il Sindaco

ORDINA

la revoca del divieto temporaneo della balneazione di cui all'ordinanza sindacale prot. n. 0296391/2024 del 22/08/2024 a partire dal 23/08/2024 per il tratto di mare corrispondente all'intera estensione delle seguenti acque di balneazione:

- RIVABELLA - TURCHETTA: da 400 m N Turchetta a 480 m S Turchetta, che interessa gli stabilimenti balneari dal 17 a metà del 6 di Rimini Nord;

DISPONE

che il Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, tramite le Associazioni di volontariato individuate provveda per tale acqua alla rimozione dei cartelli di divieto temporaneo della balneazione.

INFORMA

1) che chiunque non rispetti quanto previsto dalla presente Ordinanza o che attui comportamenti che non permettano la corretta applicazione di quanto ivi disposto, è passibile della sanzione di cui all'art. 7Bis del T.U.E.L., fatta salva l'applicabilità dell'art. 650 del Codice Penale;

2) che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Dellavalle - Dirigente Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale, via Rosaspina, 21 - 47923 Rimini;

3) che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rimini per 7 (sette) giorni.

Copia della presente Ordinanza deve essere inviata, per quanto di competenza, a:

- Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
- Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio
- Comando Polizia Locale
- Capitaneria di Porto di Rimini
- Regione Emilia-Romagna – Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
- Azienda U.S.L. Rimini - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene e Sanità Pubblica
- ARPAE – Area Prevenzione ambientale Est
- Ministero della Salute- Settore Salute
- Prefettura di Rimini
- Questura di Rimini
- HERA S.p.A.
- URP del Comune di Rimini
- Responsabili piani di salvamento
- Associazioni di Volontariato incaricate

IL SINDACO
Jamil Sadegholvaad
(documento firmato digitalmente)

